

**STUDIO LEGALE  
AVV. CATALDO ROSITO  
Patrocinante in Cassazione  
VIA SANTA MARIA, 66  
76125 TRANI (BT) – Tel./ Fax 0883.480560**

**TRIBUNALE DI TRANI**

**VOLONTARIA GIURISDIZIONE**

**R.G.V.G. 2234 DEL 2021**

**Ricorso ex art. 14 Ter Legge 3/2012**

**§ § §**

**DI MICCO VITO**, nato a Trani (BT) il 19.04.1963 (DMCVTI63D19L328X) ed ivi residente alla Via Papa Giovanni Paolo XIII n.156, rappresentato e difeso dall'Avv. Cataldo Rosito (RSTCLD67H27L328Q) ed elettivamente domiciliato in Trani presso il suo studio alla Via Santa Maria N°66, come da mandato a margine del presente atto ,FAX 0883.480560;  
(PEC: cataldo.rosito@pec.ordineavvocatitrani.it),

**P R E M E S S A**

- 1) Con provvedimento del 03.11.2021 il Presidente del Tribunale di Trani, Dr. Antonio De Luce, nominava l'Avv. Roberta Moscatelli del foro di Trani quale professionista per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni che la legge attribuisce agli organismi di composizione della crisi da sovra indebitamento (di seguito OCC).
- 2) Dalla documentazione rimessa dal debitore e dalla relazione particolareggiata del succitato professionista dell'OCC è emerso che i debiti complessivi del Sig. Di Micco Vito ammontano complessivamente ad € **531.433,02**, così come di seguito per categorie creditorie si riassumono:



**STUDIO LEGALE**  
**AVV. CATALDO ROSITO**  
**Patrocinante in Cassazione**  
**VIA SANTA MARIA, 66**  
**76125 T R A N I (BT) – Tel./ Fax 0883.480560**

- € 32.935,00 in prededuzione;
- € 269.516,47 garantiti da ipoteca;
- € 200.978,89 muniti di privilegio mobiliare;
- € 28.002,66 chirografari.

Per i relativi dettagli e titolarità dei suddetti crediti si confronti sul punto l'allegata relazione del professionista dell'OCC Avv. Roberta Moscatelli.

- 3) Il patrimonio immobiliare dell'indebitato Sig. Di Micco Vito è costituito da n.8 immobili ed è complessivamente valutato in **€ 845.657,00** .

Dei suddetti 8 immobili, 6 di questi (del valore complessivo di € 686.257,00) sono gravati da pignoramento con relativa procedura in corso dinanzi a questo Tribunale (**RG Es. Imm. 126/2020 Trib. Trani** Giudice dell'Esecuzione Dr. M. M. Marangio). Dei suddetti 6 immobili sottoposti a procedura di pignoramento, 2 di questi sono stati aggiudicati per la complessiva somma di € 159.400,00. Per i relativi dettagli del suddetto patrimonio immobiliare si confronti l'allegata relazione del professionista dell'OCC. L'udienza prossima di vendita della procedura esecutiva immobiliare **è fissata per il prossimo 8 FEBBRAIO 2022 alle ore 9,30.**

- 4) Il Sig. Di Micco Vito è ad oggi disoccupato ed ha un fabbisogno mensile personale e per la propria famiglia stimato in € 1.000,00; non altri cespiti oltre quelli analiticamente indicati nella relazione del professionista dell'OCC e non ha compiuto atti di disposizione del patrimonio negli ultimi 5 anni.



**STUDIO LEGALE**  
**AVV. CATALDO ROSITO**  
**Patrocinante in Cassazione**  
**VIA SANTA MARIA, 66**  
**76125 TRANI (BT) – Tel./ Fax 0883.480560**

- 5) Il Sig. Di Micco Vito dichiara altresì di non essere soggetto alle procedure di cui al R.D 267 del 1942 e di non aver fatto ricorso, nel quinquennio precedente, ai procedimenti di cui alla Legge 3/2012.
- 6) Pertanto, letta anche l'attestazione di fattibilità e convenienza per i creditori della procedura liquidatoria ex art. 14 ter Legge 3/2012 contenuta nell'allegata relazione particolareggiata del professionista dell'OCC, il Sig. Di Micco Vito chiede procedersi al pagamento dei propri debiti mediante liquidazione del proprio patrimonio immobiliare ai sensi della predetta legge.

Per l'effetto,

**VOGLIA**

l'On.le Tribunale adito, previo URGENTE provvedimento di sospensione, interruzione e/o annullamento della vendita giudiziaria di cui al **RG Es Imm. 126/2020 Tribunale di Trani** relativa ai cespiti dell'istante Sig. Vito Di Micco prevista il prossimo **8 FEBBRAIO 2022**:

- A) Disporre l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio del Sig. Di Micco Vito, disponendo la nomina del liquidatore che, all'uopo, per ragione di risparmio di costi della procedura, considerando l'acclarata difficoltà economica in cui versa l'odierno proponente, si indica nella persona del professionista del nominato OCC. Avv. Roberta Moscatelli;
- B) Disporre, ai sensi di legge, il divieto ad iniziare e/o a proseguire azioni



**STUDIO LEGALE**  
**AVV. CATALDO ROSITO**  
**Patrocinante in Cassazione**  
**VIA SANTA MARIA, 66**  
**76125 T R A N I (BT) – Tel./ Fax 0883.480560**

cautelari ed esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori .

- C) Disporre che nella liquidazione del patrimonio disponibile immobiliare si preferisca, ove possibile, la liquidazione dei cespiti diversi dalla casa di abitazione dell'istante (identificata al Foglio 12 p.lla 598 sub 11). **IN SUBORDINE**, disporre la liquidazione dell'intero patrimonio immobiliare disponibile ai sensi di legge e di giustizia.
- D) Nel caso in cui non possano soddisfarsi integralmente i crediti, sin d'ora si chiede l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione.

Si deposita/trasmette:

- A) Relazione particolareggiata e attestazione di fattibilità del Professionista dell'O.C.C. Avv. Roberta Moscatelli;
- 1) Decreto di nomina;
  - 2) Autocertificazione relativa alla composizione del nucleo familiare convivente;
  - 3) Contratto di affitto Immobile Via Majone nn. 3,5 Trani;
  - 4) Elenco Spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;
  - 5) Relazione di perizia Proc. Es. Imm. 126/2020 Trib Trani;
  - 6) Nota spese Avv. Cataldo Rosito;
  - 7) Nota Spese OCC Avv. Roberta Moscatelli;
  - 8) Atto di intervento Lacalamita Maria Rosa Proc. Es. Imm.126/2020 R.g.Es. Trib. Trani;





**STUDIO LEGALE**  
**AVV. CATALDO ROSITO**  
**Patrocinante in Cassazione**  
**VIA SANTA MARIA, 66**  
**76125 T R A N I (BT) – Tel./ Fax 0883.480560**

- 9) Raccomandata Sir- Società Italiana Recupero Crediti per Linkem  
S.p.A.
- 10) Richiesta pagamento “Condominio Via Pozzo Piano” – Trani
- 11) Decreto ingiuntivo e pedissequo precetto di pagamento  
“Condominio Dan Domenico “– Via Felice Tarantini n.25 Trani;
- 12) Atto di intervento Ciardi Nicola Proc. Es. Imm.126/2020 R.G.Es.
- 13) Visura Calzaturificio Dea S.r.l.;
- 14) Visura Lodovico S.r.l.
- 15) Visura Crif S.p.A. nominativa
- 16) Certificato Casellario Giudiziale
- 17) Richiesta Centrale di Allarme Interbancaria
- 18) Visure ipocatastali nominative
- 19) Nota di precisazione del credito Agenzia delle Entrate Riscossione  
S.p.A.
- 20) Nota di precisazione del credito Comune di Trani - Ufficio Tributi
- 21) Nota pec INPS
- 22) Dichiarazioni assenza atti dispositivi
- 23) Richiesta note di precisazione del credito
- 24) Dichiarazioni dei redditi annualità 2016 – 2019

Con osservanza ed ossequio.

Trani, lì 01 Febbraio 2022

**VITO DI MICCO**

**AVV. CATALDO ROSITO**







**TRIBUNALE DI TRANI**

**Sezione civile**

**Area commerciale**

**n. 2387/2021 R.G.V.G.**

Il Giudice designato (con provvedimento presidenziale del 4.2.2022;

**letto** il ricorso depositato il 2.2.2022, con cui **Di Micco Vito** ha chiesto la liquidazione del proprio patrimonio, ai sensi dell'art.14 ter della legge 3 del 2012;

**letta** la allegata relazione dell'avv. Roberta Moscatelli (professionista nominato quale Gestore della Crisi dal Presidente del Tribunale, ex art. 15, co,9, l.3/2012);

**rilevata** la competenza di questo Tribunale, in quanto il ricorrente risiede in Trani;

**ritenuto** che la domanda di liquidazione sia ammissibile, sussistendo i presupposti elencati dalla norma (art.14 ter legge 3 del 2012):

- il debitore è infatti sovraindebitato, non è fallibile, e non si trova nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art.7, comma 2, lettere a e b legge 3 del 2012;

- ha presentato tutta la documentazione richiesta, tale da ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale

- non risulta avere compiuto atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni, il tutto come è dato desumere dalla detta relazione dell'avv. Roberta Moscatelli;

verificata la coerenza delle valutazioni dell'OCC e la corrispondenza della situazione patrimoniale;

**considerato**, in particolare:

-che la facoltà del debitore di richiedere la liquidazione concorsuale dei propri beni in alternativa all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (o al piano del consumatore, ove ne ricorrano i presupposti soggettivi) è accordata dalla L. n. 3 del 2012 su base pienamente concorsuale. Le corrispondenti norme (art. 14-ter e seg. Legge citata) mutuano non solo lo schema generale delle procedure concorsuali liquidatorie (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), ma anche la struttura procedimentale, che postula un decreto di apertura, una fase di definizione della consistenza dell'attivo, un sub-procedimento di accertamento del passivo, una fase di liquidazione, un sub-procedimento di esdebitazione. Unica mancante è la disciplina della ripartizione dell'attivo (cfr. Cass. civ. Sez. I, 03-07-2019, n. 17836);

che, pertanto, possa essere aperta la procedura di liquidazione chiesta da **Di Micco Vito**, senza peraltro la necessità di fissare una udienza, atteso che per il procedimento (residuale, tra le





procedure di sovraindebitamento) di liquidazione del patrimonio disciplinato all'art.14 ter legge 3/2012 non è in realtà prevista la fase della omologa, ma la sola esecuzione, e il rinvio all'art.10 comma 6 è diretto a regolare l'eventuale reclamo;

**Considerato**, inoltre:

quanto alla richiesta dell'istante di divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive che, ai sensi dell'art. 14-quinquies, co.2, lett. b), il giudice, con il decreto che dichiara aperta la procedura di liquidazione già: *“dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”* (pur con la dovuta precisazione che il riferimento al decreto di omologazione della procedura di liquidazione del patrimonio, rinvenibile all'interno dell'art. 14 quinquies, 2° comma, lett. b), L. n. 3/2012, debba inequivocabilmente considerarsi quale refuso o errore del legislatore, essendo evidente come un siffatto provvedimento non possa trovare alcuno spazio in una procedura di natura liquidatoria – in cui, ovviamente, non vi è alcun accordo che necessiti di essere giudizialmente omologato – la quale vede già, al suo interno, oltre a un decreto di apertura, anche un provvedimento di chiusura della stessa, ex art. 14 novies, 5° comma): rappresenterebbe infatti un unicum nell'ordinamento la convivenza, nell'ambito di una medesima procedura, di un decreto di omologa e di un decreto di chiusura);

che, infatti:

dopo che è stata disposta l'apertura della liquidazione dei beni, il liquidatore giudiziario ha facoltà di presentare istanza di improcedibilità della esecuzione immobiliare pendente (cfr. Trib. Livorno, 05/01/2017, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), 2020);

ai sensi dell'art. 14-novies 1.3/2012, *“Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi”*; in questo caso il ricavato della vendita andrà distribuito tra i creditori ammessi al passivo, secondo le regole del concorso, e non solo tra i creditori che presero parte all'esecuzione immobiliare, il tutto rispettando le relative cause di prelazione;

è da considerare legittimo un piano di liquidazione che indichi come necessario il subentro del liquidatore nelle procedure esecutive iniziate e la vendita di ogni bene compreso nel patrimonio del debitore (ad eccezione dei beni e crediti di cui all'art. 14 ter, sesto comma, 1.3/2012 (cfr. Trib. Firenze, 23.1.2018, in *Fallimento*, 2018, 11, 1313);

**che**, in altri termini, non vi è luogo a provvedere sul punto, posto che in caso di liquidazione dei beni il legislatore ha previsto una inibitoria generale per le procedure esecutive (e cautelari);





**che**, quanto all'ulteriore istanza volta ad ottenere che fosse ordinata la liquidazione di beni diversi dalla casa di abitazione identificata al fg. 12, p.lla 598 sub 1,1 che tale richiesta è evidentemente da rigettare, posto che la relazione particolareggiata dell'OCC include tutto il patrimonio immobiliare, che non sarebbe altrimenti sufficiente a fronteggiare la complessiva situazione debitoria;

**considerato:**

infine, che nella procedura di liquidazione del patrimonio ex l. 3/2012, la norma di cui all'art. 14-quinques, comma 2, lett. a), non prevede alcuna incompatibilità tra la figura dell'OCC e quella del liquidatore; invero detta norma prevede quale ipotesi di incompatibilità quelle previste dall'art. 28 l. fall., tra cui il divieto di compimento di atti di gestione durante lo stato di dissesto e l'esistenza di un conflitto di interessi (art. 28, comma 2, l. fall.), ipotesi che non ricorrono quanto alla figura dell'OCC, in quanto soggetto terzo nominato dal giudice, che procede al deposito dell'accordo, del piano del consumatore o della domanda di liquidazione;

che, dunque, anche per ragioni di economicità della procedura, risulta accoglibile la richiesta del ricorrente di nominare quale liquidatore l'avv. Roberta Moscatelli, già nominata gestore della Crisi;

**Dichiara**

aperta la procedura di liquidazione prevista dagli artt. 14 ter ss legge 3 del 2012;

**Nomina**

Liquidatore l'avv. Roberta Moscatelli (in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del R.D. n.267/1942), con studio in Andria, disponendo che provveda a tutti gli adempimenti previsti dalla legge 3 del 2012 (in particolare, proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. n. 3 del 2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. n. 3 del 2012, alla liquidazione ex art. 14 novies L. n. 3 del 2012, all'esperimento delle azioni di cui all'art. 14-decies della legge n.3/2012), autorizzandolo ad aprire un conto intestato alla procedura, su cui riversare le somme provenienti dalla liquidazione, con cui soddisfare i creditori;

**Dispone**

Che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, comma 5, della legge n.3/2012 (che non potrà avvenire prima del decorso di quattro anni dal deposito del ricorso) non sarà divenuto definitivo (e salvo che il presente decreto non venga revocato in via definitiva a seguito di eventuale reclamo) non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

**Dispone**



La trascrizione del decreto a cura del liquidatore su beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio della debitrice o che la ricorrente dovesse acquisire nel quadriennio;

**Ordina**

Alla ricorrente la consegna o il rilascio dei beni immobili di eventuale sua proprietà, salva eventuale autorizzazione, qualora ne faccia richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni;

**Dichiara**

esclusi dalla liquidazione:

- eventuali redditi del ricorrente nei limiti di quanto occorra al mantenimento del ricorrente e della famiglia convivente, che si determina in €.1.400,00 mensili, salve successive variazioni;
- i mobili che arredano la abitazione (ove il ricorrente acquisisca nel quadriennio un immobile, adibito ad abitazione, di sua proprietà), nei limiti in cui sono impignorabili, ex art.514 c.p.c.

**Dichiara**

che il presente decreto produce gli effetti del pignoramento.

**Dà atto**

**Manda** alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Liquidatore nominato, avv. Moscatelli e al ricorrente, nonché per la pubblicazione della domanda e del presente decreto - con esclusione della relazione particolareggiata dell'OCC e, comunque, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod., ove presenti nella stessa domanda o nel decreto di ammissione- sul sito internet di questo Tribunale.

Trani, 4.2.2022

Il Giudice designato  
dott. **Gaetano Labianca**

